

STATUTO DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA

TITOLO I

CONFIGURAZIONE GIURIDICA - FINALITA' - PARTECIPAZIONE E MEZZI

Art.1 - Configurazione giuridica

1. La Scuola Civica intercomunale di musica è una struttura culturale permanente di istruzione musicale, senza finalità di lucro, aperta alla partecipazione e al servizio della comunità dei Comuni di Siniscola, Posada, Lodè e Torpè, ai comuni che vorranno successivamente aderire e ad eventuali collaborazioni interistituzionali con Istituzioni scolastiche pubbliche.
2. Per volontà delle Amministrazioni aderenti, l'istruzione musicale, come scaturente dalle attività prevalenti e collaterali della Scuola Civica di Musica, è qualificata servizio pubblico locale privo di rilevanza economica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. La Scuola ha sede nel Comune di Siniscola, che provvede a fornire locali idonei per lo svolgimento delle attività da essa promosse. Possono essere individuate sedi distaccate presso ciascun Comune associato.

Art.2 - Partecipazione

1. Il Comune di Siniscola, quale promotore, è deputato a svolgere le funzioni di Comune Capofila.
2. I Comuni interessati alla gestione associata del predetto servizio pubblico locale aderiscono stipulando apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità previste dal presente Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art.3 - Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio. In particolare la Scuola avrà lo scopo di:
 - a) diffondere, integrando l'offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;
 - b) offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero formarsi, e capace altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali o Istituti parificati;
 - c) prevenire e contrastare situazioni di disagio ed emarginazione e di favorire processi di integrazione ed offrire ai propri allievi e al corpo docente la partecipazione a corsi di aggiornamento, a concorsi e/o scambi culturali in Italia e all'Estero;
 - e) rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali espressi dalle Associazioni locali;
 - f) promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, convegni, seminari e stages formativi.
2. La scuola si propone l'obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente particolarmente dal mondo giovanile e dall'associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico.
3. I servizi della Scuola sono prioritariamente rivolti alle persone residenti nei Comuni associati ed agli alunni delle scuole pubbliche aderenti ad iniziative di collaborazione interistituzionale. La scuola opera nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dagli organi istituzionali di detti Enti.

Art.4 - Ammissione alla Scuola

1. Le modalità di ammissione degli allievi, nonché le modalità di funzionamento dei servizi scolastici sono stabilite nel regolamento generale della Scuola approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati.

Art.5 - Mezzi finanziari e patrimoniali

1. La Scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:
 - a) i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni ai sensi della L.R. 15.10.1997 n. 28;

- b) le quote di partecipazione dei Comuni associati, anche nella forma di contributo alle famiglie sulle spese sostenute per l'accesso ai corsi e per la frequenza;
 - c) eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostegno dell'attività della Scuola o per servizi resi dalla stessa;
 - d) le quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi.
2. Il Comune di Siniscola è proprietario del patrimonio messo a disposizione della Scuola, consistente in tutti i beni mobili inventariabili che sono ed entreranno a far parte della dotazione strumentale della medesima.
3. Il Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in comodato d'uso di strumenti musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale.

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 6 - Organizzazione e gestione della Scuola

1. Il Comune di Siniscola esercita le funzioni ed i compiti che ad esso spettano in forza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e della convenzione fra gli enti associati, detiene la responsabilità di controllo gestionale, amministrativo e patrimoniale in relazione ai beni posseduti o affidati alla Scuola Civica di Musica.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il Comune capofila individua e nomina il Responsabile della Scuola Civica di Musica nei rapporti con l'Amministrazione Regionale.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Scuola può essere gestita ed organizzata nella forma diretta secondo la vigente normativa afferente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sulla base di apposita convenzione, con la partecipazione di Istituzioni pubbliche o private o tramite affidamento ad Associazioni, in base alla normativa vigente, operanti con esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale.
4. Il contratto di servizio o la convenzione di cui al precedente comma 3, specifica, tra l'altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti al Comune Capofila, la durata dell'affidamento, i livelli qualitativi d'erogazione e di professionalità del corpo docente, del direttore artistico e dei collaboratori amministrativi. In particolare la convenzione dispone gli obblighi di servizio del soggetto gestore tra i quali:
- a) l'attività di programmazione annuale dell'attività della Scuola garantendo l'equilibrio economico finanziario della gestione;
 - b) la cura e la responsabilità delle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola.
 - c) il regolare funzionamento degli organi della Scuola;
 - d) la redazione della relazione annuale sul bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo della gestione da trasmettere agli organi istituzionali dei Comuni associati;
 - e) la collaborazione alla redazione degli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi l'attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta del Direttore della Scuola;
 - f) la programmazione e la gestione delle iniziative culturali e dei saggi musicali, sulla base di una proposta del Direttore della Scuola.
 - g) la riscossione delle quote di frequenza e di iscrizione degli allievi secondo le tariffe definite annualmente dalle Amministrazioni Comunali;
 - h) la redazione e la pubblicazione dei bandi di selezione per la nomina dei docenti-collaboratori nei casi di apertura di nuovi corsi o per eventuali cessazioni di rapporti di collaborazione;
 - i) l'adozione della carta dei servizi, sulla base del regolamento generale approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati;

Art.7 - Organi della Scuola

1. Ferme restando le prerogative ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e Regolamenti Comunali spettanti al Comune di Siniscola quale titolare della funzione e del servizio, nonché dei compiti gestionali ed organizzativi del soggetto gestore di cui al precedente art. 6, sono organi della Scuola:
- a) Il Direttore artistico
 - c) Il Collegio dei Docenti - Collaboratori
2. I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede della Scuola.
3. Le funzioni espletate dai vari componenti del Consiglio Scolastico e dal Collegio dei docenti e la loro partecipazione agli organi sono volontarie e gratuite.

Art.8 - Il Direttore Artistico

Il Direttore artistico didattico della scuola civica di musica, dovrà essere in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, documentata da adeguati titoli e/o valido curriculum. Verrà selezionato attraverso una delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, sulla base di quanto esplicitato al precedente art.6.

Il Direttore opera nel quadro dei regolamenti comunali vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall'atto disciplinante l'incarico attribuito. Risponde del proprio operato al responsabile di settore. Gestisce gli aspetti didattici e artistici della scuola ed in particolare:

- predispone in modo articolato la proposta formativa per l'a.s. successivo secondo i tempi e le linee concordate con l'Amministrazione, proposta che verrà approvata dall'Amministrazione medesima;
 - fornisce alla Segreteria un calendario annuale e settimanale di lezioni funzionale ed efficiente;
 - cura, con il supporto della Segreteria, l'iscrizione degli allievi, cura la tenuta dei registri inerenti l'attività didattica (docenti ed allievi), la conservazione e il corretto utilizzo dei beni che l'Amministrazione destina alla scuola e inoltra all'Amministrazione le richieste di forniture e proposte di acquisto per le necessità della scuola medesima;
 - predispone tutti i prospetti delle presenze degli insegnanti necessari al pagamento delle competenze dovute;
 - predispone tutti i prospetti delle presenze degli allievi occorrenti;
 - predispone prospetti di dati diversi inerenti il funzionamento della Scuola che dovessero occorrere anche a fini di rendicontazione;
 - coordina tra loro i collaboratori incaricati della docenza e cura la realizzazione di riunioni di programmazione e verifica;
 - predispone e sottopone all'approvazione del responsabile del settore cultura le modalità di funzionamento e gestione dell'attività didattica da applicare nella scuola ad integrazione di quanto già previsto nel presente statuto, rivolte sia al corpo dei docenti che a quello degli allievi;
 - sovrintende al buon funzionamento dell'attività didattica complessiva, segnalando tempestivamente al responsabile il verificarsi di situazioni anomale da parte di docenti o allievi e adotta disposizioni urgenti per evitare disfunzioni o disservizi all'utenza che verranno comunicate al responsabile medesimo;
 - valuta e propone al responsabile di settore iniziative di collaborazione didattica con altre scuole, enti o realtà similari;
 - partecipa alla Commissione per la formazione e l'aggiornamento della graduatoria dei docenti;
 - avanza e sviluppa proposte e valuta quelle pervenutegli, in merito alla promozione della conoscenza e dell'ascolto musicale nei confronti dell'utenza della scuola stessa e nei confronti di un più vasto pubblico, come concerti, saggi, lezioni-concerto, seminari o conferenze;
 - inoltra annualmente al responsabile di settore una relazione consuntiva sull'attività didattico-artistica svolta, evidenziando le criticità risolte e quelle esistenti, fornendo suggerimenti utili alle scelte di gestione.
- Il Direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche/disciplinari in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 9- Composizione e durata del Consiglio Scolastico

1. Il soggetto gestore di cui al precedente art. 6 deve garantire la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Scolastico, ai fini della più ampia condivisione delle scelte organizzative e gestionali da attuare, composto da:

- a) due rappresentanti del Comune capofila;
 - b) un rappresentante di ciascuno dei Comuni associati;
 - c) il Direttore Artistico;
 - d) un rappresentante del collegio dei docenti;
 - e) due rappresentanti degli studenti eletti con votazione segreta estesa a tutti gli allievi ammessi ai corsi;
 - f) due rappresentanti dei genitori degli allievi da essi stessi eletti con voto segreto;
2. Il Consiglio Scolastico resta in carica un quadriennio. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un componente, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
3. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
4. La decadenza è pronunciata dal medesimo Consiglio Scolastico che ne dà immediata comunicazione all'Ente o all'Organo che ha proceduto alla nomina.

Art.10 - Competenze del Consiglio Scolastico

1. Il Consiglio Scolastico della Scuola è organo di garanzia della Scuola. Nell'ambito degli indirizzi programmatici dettati dal Comune capofila, come definiti dalle Amministrazioni dei Comuni associati nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie, esprime parere motivato in merito agli obiettivi ed ai programmi da attuare proposti dal soggetto gestore di cui al precedente art. 6.
2. Il Consiglio Scolastico verifica la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale della Scuola alla programmazione, previa analisi dell'apposita relazione annuale predisposta del gestore della scuola, comunicando i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati.
3. Il Regolamento Generale disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio Scolastico.

Art.11 - Collegio dei Docenti – Collaboratori

1. Il Collegio dei Docenti-Collaboratori è composto da tutti i collaboratori all'insegnamento della Scuola ed è presieduto dal Direttore della Scuola.

Il Collegio dei Docenti-Collaboratori elegge al suo interno, a maggioranza, un Vicedirettore ed un Segretario.

Il Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Collegio dei Docenti – Collaboratori:

- a) delibera la proposta di organizzazione interna e sulla didattica della Scuola da proporre al soggetto gestore di cui al precedente art. 6 e formula i criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti ai corsi, l'articolazione dell'orario delle lezioni;
- b) delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la ripartizione dell'anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;
- c) programma l'azione educativa e formativa in conformità alle finalità statuite e nell'ambito degli indirizzi adottati dal Comune Capofila;
- d) adegua, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, i programmi degli insegnamenti impartiti alle specifiche esigenze della realtà culturale locale;
- e) stabilisce il calendario delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni.

Art.12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto è approvato ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni associati per la gestione del Servizio della Scuola Civica Musicale intercomunale. Integra e completa le disposizioni del presente statuto il Regolamento generale della Scuola.